

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'E' IL CREDITO DOCUMENTARIO

Il credito documentario è una delle forme in cui si realizzano i crediti di firma, operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento nei confronti del beneficiario o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui; in sostanza la banca presta la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela.

Il credito documentario è, dunque, una forma di regolamento mediante la quale la banca, operando su richiesta del cliente, si impegna (irrevocabilmente) ad effettuare – direttamente o tramite una banca corrispondente estera – una prestazione (pagamento, negoziazione, accettazione) contro ritiro dei documenti prescritti e sempreché siano rispettati i termini e le condizioni del credito.

L'impegno assunto nasce dall'emissione del credito documentario e si estingue con il pagamento dello stesso.

E' una forma di regolamento internazionale su cui fa ricorso in quanto consente agli operatori economici una tutela dei propri interessati sotto il profilo dei rischi di insolvenza o di inadempienza, in particolare quando tra venditore e compratore non esiste un rapporto fiduciario consolidato nel tempo.

Un credito documentario può essere, quindi, definito come un impegno inderogabile assunto dalla banca emittente, su istruzioni di un suo cliente (compratore ordinante) a favore di un terzo (venditore beneficiario) di onorare una presentazione di documenti conformi ai termini ed alle condizioni stabilite nel credito, per il regolamento dell'importo della fornitura e/o prestazione.

Il credito documentario può essere:

- **IMPORT:** il cliente importatore, attraverso la presentazione della richiesta di credito documentario, ne richiede l'apertura, autorizzando da subito l'addebito sul suo c/c della somma che deriva dall'utilizzo dello stesso ed inoltre costituisce in pegno merci e documenti rappresentativi di merce, a garanzia dell'esposizione della banca;
- **EXPORT:** il cliente esportatore riceve dalla propria banca la notifica dell'apertura del credito documentario emesso dalla banca dell'importatore.

Nel caso in cui, su autorizzazione o richiesta della banca emittente, venga aggiunta la conferma da parte di altra banca, tale atto costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, ad onorare una presentazione conforme di documenti.

PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- se il cliente è nella posizione di importatore richiedendo di pagare a mezzo credito documentario non è al riparo dai rischi relativi alla qualità, quantità ed esistenza della merce, poiché il controllo è fatto esclusivamente sulla documentazione;
- se il cliente è nella posizione di esportatore, richiedendo di essere pagato a mezzo credito documentario deve ponderare scrupolosamente se è in grado di produrre i documenti richiesti e nella forma richiesta (pena il loro rifiuto e di conseguenza il mancato pagamento); inoltre deve valutare la solvibilità della banca emittente (rischi banca) e del paese di appartenenza (rischio paese);
- poiché le operazioni di credito documentario sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni non contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in divisa estera e regolata in conto euro o in divisa diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

N.B. Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

SPESE	
Commiss. apertura	min € 60,00 2,00%
Commiss. modifica	€ 0,00
Commiss. mancato utilizzo	0,10%
Commiss. utilizzo	0,15%
Spese apertura	€ 12,91 per spese di apertura + 0,05% per commissione di impegno
Spese di notifica	€ 17,04
Commissione di conferma	0,05%
Spese modifica	€ 30,00
Spese mancato utilizzo	0,10%
Spese utilizzo	€ 15,00
Commiss. accettazione	€ 10,00
Commiss. pagamento	0,05%
Spese accettazione	€ 0,00
Spese discrepanze	€ 15,00
Spese pagamento	€ 0,00
Recupero spese reclamate	recuperate nella misura effettivamente sostenute
Spese telex / swift	€ 10,00
Spese pagamento (divisa)	€ 0,00
Spese visure	recuperate nella misura effettivamente sostenute
Commiss. controllo documenti	€ 20,00
Stampa elenco condizioni	€ 0,00
Trasp. info precontrattuale	€ 0,00
Trasp. documentaz. periodica	€ 2,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.	
Trasp. documentaz. variazioni	€ 0,00
Spesa comunicazione	€ 10,00
Spese di istruttoria	fino a € 10.000,00 FISSE € 100,00 fino a € 20.000,00 FISSE € 200,00 fino a € 30.000,00 FISSE € 300,00 oltre 1,00% minimo € 100,00 massimo € 9.000,00
Spese per fotocopie archiviati presso archivi BCC	Cartacea: primi 4 fogli euro 20,00 fogli successivi € 0,25 Elettronica:

	€ 5,00 a documento
Spese per fotocopie archiviati presso altri corrispondenti bancari	Euro 10,00 cadauno
Spese per fotocopie archiviati in procedure informatiche	Euro 3,00 a documento* (*= per gli estratti conto il costo è di € 3,00 a trimestre)
Tasse, imposte e bolli	Come previsto dalla normativa vigente, a carico del cliente
COMMISSIONE ANNUA BCC	2,00%

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il credito documentario rimane valido fino alla sua scadenza o fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite a meno che, nel frattempo, non venga dichiarato dal beneficiario decaduto o privo di efficacia.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 10 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri, snc – 83040 - Flumeri), oppure all'indirizzo di posta elettronica: bcc@bccflumeri.it o bccflumeri@actalispec.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca. Il Cliente può decidere di presentare direttamente (senza presentare un reclamo) un'istanza al Prefetto, in forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero, al fine di avviare la procedura di ricorso ABF. Le segnalazioni prefettizie possono avere ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti in caso di: mancata erogazione, mancato incremento, revoca, inasprimento condizioni, altri comportamenti della Banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	Organo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario e cioè quando la banca emittente, su istruzione dell'ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione	Prevista dal credito quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la banca, diversa dalla

	banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" salvo buon fine i fondi al beneficiario in attesa che la banca emittente riceva ed effettua la copertura in via definitiva del suo impegno.
Rischio paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato paese per cause politiche, calamità naturali, ecc.
Salvo buon fine	Clausola in virtù della quale il cliente ha l'obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito e/o documenti accreditati dalla banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui i medesimi risultassero impagati.
Utilizzo	E' il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.